R.G. P.U. n. 43-1/2026

TRIBUNALE DI SAVONA

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Savona in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Davide Atzeni	Presidente
Dott.ssa	Anna Ferretti	Giudice
Dott.ssa	Diana Borsi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
(CF:), nato a Reggio Emilia il 22.08.1957, residente in Savona, via Chiavella n. 3/9, domiciliato presso lo studio del dr. Maurizio Ferro in Savona, p.zza Mameli n. 4/2

Rilevato che, con ricorso depositato il 18.05.2026, il sig ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Vista la relazione particolareggiata dell'OCC, dr. Mirko Ferrando, ed altresì la relazione integrativa dallo stesso depositata in data 29.07.2026, all'esito di richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale (con decreto del 10.07.2026);
Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Savona ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Savona;
Considerato che, in forza dall'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza (con successiva integrazione del 29.07.2026) è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti, risponde ai

Firmato Da: ANNA FERRETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b572599f36ad52c50eb615ed0866646
Firmato Da: DAVIDE ATZENI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351dc54cee469081bb3e64ddf13facd5

contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI e contiene la positiva valutazione di cui all'art. 268 co. 3 CCI;
Ulteriormente rilevato che la relazione dell'OCC contiene l'indicazione delle cause dell'indebitamento e che non si ricavano profili di negligenza impiegati dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Ritenuto più in dettaglio nel merito che:

- [redacted] presenta una esposizione debitoria per complessivi € 120.293,06, in particolare nei confronti di Agenzia Entrate- Riscossione, INPS e CCIIA per € 100.034,60 nonché per ulteriori € 20.258,46 e nei confronti di istituti di credito e società finanziarie, a cui aggiungere gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura;
- circa invece l'attivo, il sig. [redacted] non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati e neppure di beni mobili aventi valore di mercato; egli percepisce, quale agente di commercio, un reddito mensile medio di pari a € 1.114,38 e ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura la somma di € 350,00 mensili per n. 12 mensilità per n. 3 anni (€ 12.600,00 in totale); è inoltre disponibile finanza esterna da parte della moglie del ricorrente, che si è impegnata a versare alla procedura la somma di € 250,00 mensili per tre anni (e così € 9.000,00); l'attivo messo a disposizione dei creditori è dunque complessivamente pari a € 21.600,00;

Atteso che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 3 anni, con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i creditori privilegiati ex artt. 2753 e 2778 n. 1 c.c. (Agenzia Entrate- Riscossione e INPS), nella misura del 29,12%;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
Ritenuto – in applicazione del disposto dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII – che debba considerarsi escluso dalla procedura di liquidazione controllata l'importo pari alla differenza tra il reddito mensile percepito dal ricorrente a titolo di provvigioni (attualmente pari a circa € 1114,00 mensili netti) e la somma di € 350,00 mensili che lo stesso ha dichiarato di mettere a disposizione dei propri creditori, e ciò in considerazione del fatto, risultante dagli atti e dalla documentazione allegata al ricorso, che la differenza medesima è necessaria al ricorrente per far fronte alle proprie esigenze personali e di vita;

P.Q.M.

Firmato Da: ANNA FERRETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b572599f36ad52c50eb615ed0868646
Firmato Da: DAVIDE ATZENI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351dc54cee469081bb3e64ddf13facd5

Visti gli artt. 66 e 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (CF:

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa ANNA FERRETTI;

CONFERMA quale liquidatore il dr. MIRKO FERRANDO;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione l'importo pari alla differenza tra il reddito da lavoro mensilmente percepito dal ricorrente e la somma di euro 350,00 mensili che egli ha dichiarato di mettere a disposizione dei propri creditori, con obbligo della parte di versare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

AUTORIZZA il liquidatore alle attività di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCII;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul **sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari a tre anni** (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura,

Firmato Da: ANNA FERRETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b572599f36ad52c50eb615ed0868646
Firmato Da: DAVIDE ATZENI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351dc54cee469081bb3e64ddf13facd5

senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 06.08.2026

il Giudice Relatore
Anna Ferretti

il Presidente
Davide Atzeni

Firmato Da: ANNA FERRETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b572599f36ad52c50eb615ed0868646
Firmato Da: DAVIDE ATZENI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 351dc54cee469081bb3e64ddf13facd5